

## ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di vinclozolin, revocati con decreti dirigenziali in data 31 dicembre 2003, le cui scorte devono essere ritirate sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita entro il 14 giugno 2005:

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Ronilan DF	008143	30/12/92	Basf Agro S.p.a.
Ronilan	002835	27/04/78	Basf Agro S.p.a.
Clozolin	010081	06/07/99	Cheminova Agro Italia S.r.l.
Volc 50	005782	01/03/84	Emme italia S.r.l.
Virem 50	005606	06/12/83	Sepran S.a.s.
Botrilene	007011	17/03/87	Sipcam S.p.a.
Monitox L	007161	24/06/87	Terranalisi S.r.l.
Monitox	006383	06/05/85	Terranalisi S.r.l.

05A03207

DECRETO 29 marzo 2005.

**Modifica del decreto 31 dicembre 2003, relativamente al ritiro delle scorte, giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita, dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva carbendazim, per la quale non è stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non è stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260;

Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito un periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2005 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim, in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria;

Considerato che nel sopra citato decreto è stato concesso alle imprese titolari un periodo di 90 giorni a partire dal 15 marzo 2005 per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita e ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di dover adeguare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 concedendo 90 giorni a partire dal 15 marzo 2005 per il ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita;

Visto in particolare l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dei decreti del 31 dicembre 2003 citati in premessa, le imprese titolari dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, devono provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita entro il 13 giugno 2005.

Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

## ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di carbendazim, revocati con decreti dirigenziali in data 31 dicembre 2003, le cui scorte devono essere ritirate sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita entro il 13 giugno 2005:

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Carbezim	007387	02/02/88	Bayer Cropscience S.r.l.
Antracol BM	004945	25/10/82	Bayer Cropscience S.r.l.
Derosalin L	005307	30/03/83	Bayer Cropscience S.r.l.
Verodazina	003479	01/12/80	Dow Agrosciences B.V.
Sildazim C	006886	14/11/86	Isagro S.p.a.
Policritt CL	007269	26/11/87	Isagro S.p.a.
Rubigan MBC	008313	15/06/93	Margarita International
Liquizol Combi S	008379	07/08/93	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
Liquizol Combi	008378	07/08/93	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
Policritt M	005688	12/01/84	Siapa S.r.l.
Sildazim M	006049	12/09/84	Siapa S.r.l.
Sildazim	005369	15/06/83	Siapa S.r.l.
Sildazim pasta	007333	16/12/87	Siapa S.r.l.
Policritt MISC	007505	22/06/88	Siapa S.r.l.
Policritt MR FLO	007808	05/06/89	Siapa S.r.l.
Policritt MR	007545	06/10/88	Siapa S.r.l.
Alto Combi	008214	16/03/93	Syngenta crop protection S.p.a.

05A03208

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2005.

**Sostituzione di un componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.**

### IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del conenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) con la quale veniva richiesta la sostituzione del sig. Conoscitore Antonio con il sig. Salerno Paolo;

Visto il proprio decreto n. 5/2004 del 10 novembre 2004, con il quale è stato nominato il sig. Salerno Paolo componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi (CASA), in sostituzione del sig. Conoscitore Antonio;

Considerato che il sig. Conoscitore Antonio viene nominato componente del Comitato stesso con il prefato decreto n. 2/2003, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani su designazione congiunta da parte delle tre associazioni maggiormente rappresentative (UPAC, CASA e CNA);

Sentite le rimostranze rappresentate dalla Unione Provinciale Artigiani di Capitanata (UPAC) di Foggia, in ordine alla rappresentatività della C.A.S.A. che segnalava il sig. Salerno Paolo;

Ritenuto opportuno acquisire la nuova designazione con nota congiunta delle tre sopra citate organizzazioni maggiormente rappresentative;

Considerato che la richiesta unanimità è venuta meno in quanto l'Unione Provinciale Artigiani e Capitanata (UPAC) con nota n. 7257 dell'11 febbraio 2005 ha designato il sig. Conoscitore Antonio, mentre le altre due organizzazioni CASA e C.N.A. con nota congiunta del 1° marzo 2005 hanno designato quale componente del Comitato I.N.P.S. di Foggia il sig. Lastella Antonio e per la Commissione speciale in seno al Comitato stesso il sig. Salerno Paolo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che ai fini delle nomine, il dirigente della D.P.L. provvede - sulla base dei dati acquisiti ed in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella Provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle Organizzazioni occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti, rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;